

Recupero, le scuole si facciano bastare i soldi

AZIENDA SCUOLA

Di Antimo Di Geronimo

esami&dintorni

In tanti chiedono fondi aggiuntivi per i corsi: non ce ne saranno



I corsi di recupero per gli alunni rimandati a settembre vanno pagati con il fondo dell'istituzione scolastica. Che è stato già versato alle scuole e non sarà ulteriormente arricchito. Fanno eccezione i docenti esterni, le cui retribuzioni saranno liquidate attingendo da risorse apposite che saranno versate alle scuole in tempi brevi. È quanto si evince da una nota emanata dall'ufficio scolastico per il Lazio il 28 giugno scorso (prot.15879). La

direzione regionale ha risposto così a diverse richieste di finanziamenti, poste dai altrettanti dirigenti scolastici, finalizzate all'attivazione di corsi di recupero destinati agli alunni nei cui confronti sia stato sospeso il giudizio al termine del corrente anno scolastico. E lo ha fatto citando una nota dell'amministrazione centrale diffusa il 24 giugno scorso.

In quell'occasione la direzione generale per la politica finanziaria e il bilancio aveva ricordato che alle istituzioni scolastiche erano già state assegnate le risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali. In più, citando l'articolo 88 del contratto collettivo, l'amministrazione centrale aveva spiegato alle scuole che queste risorse, per la parte attinente agli insegnanti, sono prioritariamente orientate a retribuire gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive d'insegnamento, di recupero e di potenziamento. Insomma, i soldi sono quelli e non ne arriveranno altri. Perché i corsi di recupero rientrano tra le attività aggiuntive da finanziare con il fondo dell'istituzione scolastica. Che ha una capienza limitata, che una volta esaurita non può essere rimpinguata dall'amministrazione. Fermo restando, però, che il fondo dell'istituzione scolastica può essere arricchito con eventuali finanziamenti esterni. Per esempio, da parte di banche o fondazioni. Fin qui le retribuzioni dei docenti interni impegnati nei corsi di recupero. Qualche eccezione si può fare, però, se i corsi sono affidati a docenti esterni. Tali docenti, infatti, possono essere assunti anche con contratti di collaborazione. E siccome si tratta di contratti regolati da una disciplina diversa da quella del contratto collettivo nazionale della scuola, la copertura finanziaria dei relativi oneri non ricade necessariamente sul fondo di istituto. Per questo motivo, l'amministrazione centrale ha riferito che sono già state ripartite risorse specifiche che saranno versate alle scuole. Purché ciò non diventi un'abitudine. Il ministero ha spiegato, infatti, che la regola è e resta quella di utilizzare docenti interni da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica. E quindi si può ricorrere ai docenti esterni solo se i docenti interni rifiutino di svolgere i corsi di recupero e il dirigente scolastico sia costretto ad assumere personale esterno. Resta il fatto, però, che i corsi di recupero, in quanto attività aggiuntive, rientrano nel lavoro supplementare. E quindi la partecipazione dei docenti interni non può essere imposta.

La Corte di giustizia europea, a questo proposito, ha chiarito che lo straordinario può essere imposto solo se l'obbligo di prestazioni aggiuntive sia espressamente previsto dal contratto e ne costituisca elemento essenziale (sentenza dell'8.2.2001, procedimento C-350/99). Tale principio è stato affermato anche dal giudice del lavoro di Cagliari che, in riferimento alle prestazioni aggiuntive, ha spiegato che esse possono essere effettuate «solo per effetto della manifestazione di una preventiva disponibilità da parte del docente ovvero di suo consenso» (ordinanza 18 ottobre 2003, n.54).